

Decreto Dirigenziale n. 96 del 13/09/2012

A.G.C. 20 Assistenza Sanitaria

Settore 8 Settore tecnico amm.vo provinciale Caserta - A.G.C. 20

Oggetto dell'Atto:

REGOLAMENTO (CE) N. 853/2004 - ALLEGATO III SEZIONE IX - SOSPENSIONE TEMPORANEA DECRETO DIRIGENZIALE N. 102/SA./STAP-CE DEL 25.07.2005 - DITTA "CASEIFICIO LA PERLA DI FERRUCCI VINCENZO, FERRUCCI SALVATORE ED ANGELILLO ALESSANDRA SNC" - COMUNE DI ALIFE -

IL DIRIGENTE

PREMESSO

 che con decreto dirigenziale n. 102/SAN./STAP-CE del 25.07.2005 è stato assegnato il numero di riconoscimento 15 677 allo stabilimento della ditta "CASEIFICO LA PERLA di FERRUCCI VINCENZO, FERRUCCI SALVATORE ed ANGELILLO ALESSANDRA SNC" con sede legale ed operativa in Alife, via Vado Largo n. 18, avente come attività la produzione e la commercializzazione di mozzarella di bufala, ricotta, caciocavalli e scamorza;

PRESO ATTO

 della nota-fax prot. n. 654/B del 11.09.2012 con la quale il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Caserta, ha trasmesso la comunicazione pervenuta dall'U.O.V., competente per territorio, di sospensione dell'attività lavorativa della ditta "CASEIFICO LA PERLA di FERRUCCI VINCENZO, FERRUCCI SALVATORE ed ANGELILLO ALESSANDRA SNC" con il numero di riconoscimento <u>15 677</u> a seguito di accertamenti effettuati, riscontrandone l'inattività;

RITENUTO

• di dover procedere all'adozione del provvedimento di sospensione temporanea del numero di riconoscimento <u>15 677</u> assegnato alla succitata ditta;

TENUTO CONTO

 della delibera della Giunta Regionale n. 377 del 31.07.2012, pubblicata sul BURC n. 53 del 20.08.2012, che stabilisce che la sospensione dell'attività in uno stabilimento non può superare i 12 mesi, pena la revoca del riconoscimento e che la riattivazione dell'attività entro il predetto termine massimo è subordinata al rilascio di formale parere favorevole del Servizio Veterinario dell'ASL competente;

VISTO

• l'art. 4 del Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale;

VISTO

 l'art. 114 del D. L.vo n. 112 del 31 marzo 1998 che conferisce alle Regioni e Province Autonome tutte le funzioni e i compiti amministrati in tema di sanità veterinaria, salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato;

VISTO

• il D.P.C.M. del 26.05.2000 ad oggetto: Individuazione delle risorse umane, finanziarie, strumentali ed organizzative da trasferire alle Regioni in materia di salute umana e sanità veterinaria, ai sensi del titolo IV, capo I, del D. L.vo n. 112/98;

VISTA

 la deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000 con la quale sono stati attribuiti, in attuazione del D.L.vo n. 29/93, ai dirigenti delle Aree Generali di Coordinamento tutti i compiti, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dagli Organi di Governo ed analiticamente indicati nella delibera stessa;

VISTA

• la circolare n. 5 in data 12.06.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane in ordine alle procedure attuative della soprarichiamata deliberazione della Giunta Regionale n. 3466 del 03.06.2000;



ALLA STREGUA dell' istruttoria compiuta dall' Unità Organica Operativa Veterinaria nonché della espressa dichiarazione di regolarità della stessa, resa dal funzionario responsabile della relativa posizione organizzativa;

DECRETA

per le motivazioni di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte:

- di prendere atto della nota-fax prot. n. 654/B del 11.09.2012 con la quale il Direttore delegato del Dipartimento di Prevenzione del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Caserta, ha trasmesso la comunicazione pervenuta dall'U.O.V., competente per territorio, di sospensione dell'attività lavorativa della ditta "CASEIFICO LA PERLA di FERRUCCI VINCENZO, FERRUCCI SALVATORE ed ANGELILLO ALESSANDRA SNC" con il numero di riconoscimento 15 677 a seguito di accertamenti effettuati, riscontrandone l'inattività;
- di sospendere temporaneamente, per un periodo non superiore ai 12 mesi dalla data di notifica del presente decreto, il numero di riconoscimento 15 677 assegnato con decreto dirigenziale n. 102/SAN./STAP-CE del 25.07.2005 alla ditta "CASEIFICIO LA PERLA di FERRUCCI VINCENZO, FERRUCCI SALVATORE ed ANGELILLO ALESSANDRA SNC" con stabilimento sito in Alife, via Vado Largo n. 18;
- di **notificare** il presente decreto, per il tramite del Servizio Veterinario dell'A.S.L. Caserta-, alla ditta "CASEIFICIO LA PERLA di FERRUCCI VINCENZO, FERRUCCI SALVATORE ed ANGELILLO ALESSANDRA SNC" e di inviare copia dello stesso all' A.G.C. n. 20 Assistenza Sanitaria, al Settore Veterinario Regionale e al B.U.R.C. per la relativa pubblicazione.

Dott. Giampaolo PAUDICE